

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.94

del 08.03.2004

O G G E T T O

TAR Puglia-Bari. Cascione Maria Antonietta C/Comune di Molfetta.
Ricorso per l'annullamento, previa sospensiva del provvedimento del
9.12.2003 prot.n.46312 del Dirigente Settore Territorio ad oggetto
"Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi" in zona agricola.

L'anno duemilaquattro, il giorno otto del mese di marzo nella Casa Comunale,
legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata dal 12.3.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 10.02.2004 con prot. n.14, è stato notificato a questo Ente il ricorso proposto – a cura dell’Avv. Corrado Mastropiero – dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla Sig.ra Cascione Maria Antonietta, nella qualità di amministratrice unica della “Codaedil S.r.l.”, proprietaria del fondo rustico in agro di Molfetta, censito al catasto dei terreni al fg. 19, p.lle 333-339, dall’estensione di mq.6082 ca.;
- Il ricorso de quo, proposto contro il Comune di Molfetta, è inteso ad ottenere l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:
- “-del provvedimento emesso in data 09.12.2003 (nota prot. n. n.56312), a firma del Dirigente il Settore Territorio del Comune di Molfetta, recante ad oggetto “ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi”, notificato alla ricorrente in data 12.12.2003, con cui veniva ingiunta la riduzione in pristino delle opere di deposito, spandimento e costipamento di materiali inerti realizzate su fondi rustici di proprietà della stessa società;
- -del provvedimento emesso dal Dirigente il Settore Territorio del Comune di Molfetta in data 14.11.2003 e notificato alla ricorrente (con nota prot. n. 57003 del 12.12.2003) in data 16.12.2993, recante determinazione sfavorevole in ordine alla richiesta di permesso a costruire per l’esecuzione di lavori edilizi avanzata dalla ricorrente in data 20.10.2003;
- -ove occorra, del provvedimento emesso in data 04.11.2003 (nota prot. n. 50058), a firma del Dirigente del Settore Territorio del Comune di Molfetta recante ad oggetto “ordinanza di sospensione lavori”;
- -ove occorra, del disposto degli art. 42 e 43 e 16 delle norme tecniche di attuazione della variante al P.R.G. del Comune di Molfetta, nei limiti dell’interesse della ricorrente;
- -di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, e, in particolare, ove occorra, del “verbale di accertamento per esecuzione di opere urbanistico-edilizie” eseguito da funzionari del Settore Territorio del Comune di Molfetta coadiuvati da OO.PP.MM. e dalla successiva nota della Polizia Municipale, Nucleo di controllo attività edilizia (prot. n.52367), atti entrambi richiamati nella ridetta ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi”;
- Con il prefato ricorso è fatta, altresì, istanza di risarcimento dei danni, nonché, in via istruttoria, richiesta disposizione di C.T.U;
- Ritenuto di non costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla Sig.ra Cascione Maria Antonietta, nella qualità ut supra, rivestente la questione posta a fondamento del ricorso carattere di puro diritto, rimettendosi, quindi, alle determinazioni del Tribunale adito;

- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
 - Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
 - Visto il vigente Statuto Comunale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di non costituirsi nel giudizio amministrativo proposto dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla Sig.ra Cascione Maria Antonietta, nella qualità ut supra, c/ il Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.